

APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE RELATIVE AGLI EDIFICI E LE STRUTTURE DI COMPETENZA DELLA A.S.L. VITERBO

Disciplinare di gara

Art. 1 - oggetto

Il presente disciplinare ha per oggetto la procedura aperta, indetta dalla A.S.L. - Viterbo, con sede in Viterbo, via Enrico Fermi, 15 (C.F. e P.I. 01455570562) per l’affidamento della fornitura di gas metano per le utenze relative agli edifici e le strutture di competenza della A.S.L. – Viterbo elencati nell’allegato “A” al Capitolato Speciale d’appalto ed integra le disposizioni del bando di gara.

L’appalto ha per oggetto la fornitura di gas naturale per uso cucina, produzione di acqua calda e/o vapore, riscaldamento, alimentazione impianti termici, da rendersi in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, franco gruppi di misura installati presso gli edifici e le strutture di competenza della A.S.L. – Viterbo elencati nell’allegato “A” al Capitolato Speciale d’appalto ed integra le disposizioni del bando di gara.

L’Aggiudicatario dovrà, altresì, assicurare, in relazione alla fornitura oggetto dell’appalto:

- nuovi allacci;
- dismissioni;
- volture;
- spostamenti di gruppi di misura;
- l’assistenza tecnica, amministrativa e tariffaria necessaria per la risoluzione di qualsiasi problema inerente la gestione energetica a Libero Mercato e la ottimizzazione dei flussi tramite personale specializzato e qualificato.

Le condizioni contrattuali e le caratteristiche della fornitura sono riportate nel capitolato speciale d’appalto, disponibile fra gli atti di gara.

L’appalto avrà la durata di 12 mesi, a decorrere dall’attivazione della fornitura.

La A.S.L. - Viterbo si riserva inoltre di far iniziare la fornitura entro 40 gg. dalla comunicazione formale dell’aggiudicazione definitiva, nelle more della stipulazione del contratto.

La fornitura complessiva oggetto dell’appalto, per il periodo di un anno, è determinata, sulla base dei consumi presunti dell’Azienda per un totale di 2.500.000 Smc .

L’importo presunto e non garantito della sola fornitura per il periodo di un anno, è stimato in circa € 1.500.000,00, oltre IVA.

Il valore sopra citato è da considerarsi indicativo e non impegna quindi la A.S.L. in alcun modo, potendo lo stesso, in rapporto all’andamento dei consumi, aperture/chiusure di utenze, subire un incremento o un decremento, anche in relazione a nuove disposizioni legislative in materia fiscale e/o relative alla fornitura di gas metano. Al mancato raggiungimento e/o superamento del valore sopra indicato nulla sarà dovuto a titolo di compenso, indennizzo o risarcimento oltre a quanto fatturato dovendo il fornitore comunque fornire una quantità di gas metano che consenta di soddisfare integralmente, per la durata del contratto, le necessità delle utenze oggetto della fornitura.

Il corrispettivo si intende comprensivo della fornitura, trasporto, stoccaggio, vettoriamento, distribuzione, eventuali quote fisse e di qualsiasi addizionale ed onere previsti dalle vigenti leggi, nei termini stabiliti all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto. Il valore della componente Po del prezzo della fornitura, riferito al gas avente le caratteristiche di cui al capitolato speciale d'appalto, posto a base d'asta è pari a 31,0000 c€/Smc .

Tale valore è interamente soggetto a ribasso in quanto trattasi di appalto di mera fornitura senza posa in opera, installazione o montaggio e pertanto non suscettibile di stima dei costi degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenze.

Il Capitolato Speciale d'Appalto contiene le definizioni dei simboli utilizzati nel presente disciplinare per indicare le varie componenti del prezzo per la fornitura ed in particolare la componente Po oggetto di offerta.

Sempre nel Capitolato Speciale d'Appalto sono disciplinate le modalità di aggiornamento del prezzo, le caratteristiche del gas da fornire e la procedura da seguire nel caso in cui il prezzo della fornitura del gas di cui alla presente gara dovesse risultare, in qualsiasi momento della durata del contratto, superiore al prezzo stabilito dalla relativa convenzione CONSIP in vigore.

Qualora Consip Spa avesse attivato, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., successivamente all'indizione della presente gara o comunque prima dell'aggiudicazione, una convenzione relativa alla medesima tipologia dell'oggetto del presente appalto e alle medesime condizioni, è facoltà della A.S.L. revocare o modificare il presente procedimento di gara.

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per le parti della fornitura che l'aggiudicatario abbia indicato in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione. Si applicano, in quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Gli importi corrispondenti alle prestazioni eseguite dai subappaltatori saranno pagati dalla stazione appaltante all'impresa aggiudicataria, la quale ultima dovrà ottemperare a quanto stabilito dall'art. 118 comma 3 del citato D.Lgs 163/2006 e s.m.i. La stazione appaltante si riserva, in presenza di subappalto, di richiedere la produzione di tutta la documentazione necessaria per consentire il subappalto stesso ai sensi della normativa vigente.

La A.S.L. – Viterbo si riserva altresì la facoltà di non procedere alla aggiudicazione di gara, e/o alla stipula del contratto, in caso di intervenuta aggiudicazione della gara cosiddetta "Multiservizio Tecnologico" da parte della Regione Lazio.

art. 2 - normative di riferimento

L'appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Trattandosi di mera fornitura senza posa in opera, installazione o montaggio, non vi è luogo a determinazione delle spese relative al costo del personale ai sensi dell'art. 82 comma 3 bis del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

L'aggiudicatario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi nazionali e regionali, decreti, regolamenti e capitolati, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto.

La Ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale degli addetti all'espletamento della fornitura (T.U. 81/08).

art. 3 - atti di gara

Gli atti di gara sono costituiti da:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Allegato "A" al Capitolato Speciale d'Appalto: Elenco utenze gas metano della A.S.L. - Viterbo.

art. 4 - modelli di gara

Sono messi a disposizione dei concorrenti i seguenti modelli di gara:

- Mod. 1 - facsimile dell'istanza di partecipazione alla gara con contestuale autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- Mod. 2 – facsimile dell'autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inerente il possesso dei requisiti;
- Mod. 3 - facsimile dell'autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inerente le situazioni di cui all'art. 38 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ;
- Mod. 4 - facsimile della dichiarazione di avvalimento dell'impresa concorrente;
- Mod. 5 - facsimile della dichiarazione dell'impresa ausiliaria;
- Mod. 6 - facsimile della dichiarazione di avvalimento ex art. 186 bis R.D. 267/1942 dell'impresa concorrente;
- Mod. 7 - facsimile della dichiarazione dell'impresa ausiliaria ex art. 186 bis R.D. 267/1942;
- Mod. 8 - modello per la presentazione dell'offerta economica.

art. 5 – forme di pubblicità

Trattandosi di fornitura di importo superiore alla soglia comunitaria, per il bando di gara si effettuano le seguenti forme di pubblicità:

- Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- 2 Quotidiani a diffusione nazionale per estratto;
- 2 Quotidiani a diffusione locale per estratto;
- Profilo di committente della A.S.L. - Viterbo: http://www.asl.vt.it/Trasparenza/bandi_gara.php -
- Regione Lazio
- Sito Web dell'Osservatorio.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 34, comma 35 del D.L. 179/2012, così come convertito dalla L. 221/2012, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., devono essere rimborsate dall'aggiudicatario entro sessanta giorni dall'aggiudicazione. Si veda in merito quanto previsto all'art. 13 "adempimenti dell'aggiudicatario" del presente disciplinare.

art. 6 - modalità ritiro atti e modelli di gara

Tutti gli atti e la modulistica di gara sono visionabili e scaricabili gratuitamente dal sito internet http://www.asl.vt.it/Trasparenza/bandi_gara.php

Per ottenere chiarimenti circa le modalità di partecipazione alla gara gli interessati potranno rivolgersi alla **U.O.C. Politiche e Gestione del Patrimonio Immobiliare, Impiantistico e sviluppo dei sistemi informatici e della sicurezza** presso gli uffici della Cittadella della Salute in via Enrico Fermi, 15 01100 Viterbo. Telefax +390761237307-305 PEC: prot.gen.asl.vt.it@legalmail.com.

Alla stessa U.O.C. gli interessati potranno rivolgersi per richiedere di effettuare sopralluoghi in locali non aperti al pubblico, se ritenuti necessari dai concorrenti.

Le suddette richieste di chiarimenti potranno essere formulate fino al **12/05/2016 ore 12:00**, e la Stazione Appaltante pubblicherà sul profilo di committente http://www.asl.vt.it/Trasparenza/bandi_gara.php nella pagina web della presente gara, chiarimenti sugli atti di gara, sulle modalità di partecipazione o su quanto altro sia ritenuto utile, anche in conseguenza dei chiarimenti richiesti. Le imprese interessate a presentare offerta sono pertanto invitate a controllare eventuali pubblicazioni sul sito indicato.

art. 7 - soggetti ammessi alla gara e requisiti per la partecipazione

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sia singolarmente sia appositamente e temporaneamente raggruppati con le modalità stabilite dall'art. 37 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., dotati delle necessarie capacità economiche, finanziarie e tecniche, e in grado di fornire le garanzie previste dalla legge.

Si precisa che, in caso di soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lettere d), e), e-bis) e f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.:

- l'impresa mandataria o un'impresa consorziata designata quale mandataria o l'impresa designata quale mandataria all'interno di una rete di imprese (anche se è l'organo comune), nell'ambito del raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o della rete di imprese, deve assumere ed eseguire la fornitura in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle imprese mandanti o delle restanti imprese della rete raggruppate per la presente procedura;
- ciascuna impresa raggruppata per il presente appalto o che vi partecipa all'interno di una rete di imprese, nell'ambito del raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti oppure della rete di imprese, deve assumere ed eseguire la fornitura nella misura minima del 20%;
- la fornitura deve essere complessivamente eseguita dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti oppure facenti parte della rete di imprese, per intero.

Ai concorrenti singoli è richiesto, per la partecipazione all'appalto, il possesso dei seguenti requisiti:

- a) non siano incorsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, né in altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione. Ai fini dell'accertamento sul possesso dei requisiti di ordine generale si assume, come data di pubblicazione del bando, il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- b) siano in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, dell'iscrizione di cui all'art. 39 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- c) siano in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, dell'autorizzazione alla vendita del gas agli utenti finali rilasciata ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 164/2000 che consenta loro di servire tutti gli impianti di cui all'allegato "A" al Capitolato Speciale d'Appalto;
- d) siano in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, di almeno due dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati, di cui al D.Lgs. 1/09/1993 n. 385 attestanti la capacità finanziaria ed economica del concorrente, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 163/2006 ss. mm. ed ii. ;
- e) abbiano realizzato, nel triennio 2012 - 2014, un fatturato globale di impresa di almeno Euro 20.000.000,00 (ventimilioni//00) IVA esclusa, per forniture di gas.

In merito al possesso dei predetti requisiti si precisa quanto segue:

Il fatturato globale di impresa si considera valido per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla precedente lettera e) solo se realizzato da imprese in possesso dell'autorizzazione alla vendita del gas agli utenti finali, indipendentemente dal fatto che il requisito stesso sia stato conseguito in vigenza dell'autorizzazione medesima. Tale aspetto assume rilevanza nel caso di ricorso

all'avvalimento poiché l'impresa ausiliaria che mette a disposizione detto requisito dovrà essere contemporaneamente in possesso dell'autorizzazione alla vendita del gas.

- i requisiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) devono essere posseduti da ogni concorrente singolo e da ogni componente dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1 lettere d), e), e-bis) (se partecipanti alla presente procedura di gara) ed f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - Il requisito di cui alla precedente lettera d) deve essere posseduto da ogni concorrente singolo.

Nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 34, comma 1 lettere d), e), e-bis) ed f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il requisito di cui alla precedente lettera d) deve essere posseduto dall'impresa mandataria o da un'impresa consorziata designata quale mandataria o dall'impresa designata quale mandataria all'interno di una rete di imprese in ragione di almeno una dichiarazione di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1/09/1993 n. 385 attestante la capacità finanziaria ed economica del concorrente mentre l'ulteriore dichiarazione dovrà essere posseduta o sempre dalla mandataria o da una mandante.

Le dichiarazioni attestanti la capacità finanziaria ed economica presentate da un singolo operatore economico, sia esso concorrente singolo o raggruppato o che comunque, secondo quanto previsto nel prosieguo del presente disciplinare, concorre anche mediante avvalimento alla dimostrazione del possesso del requisito cui alla precedente lettera d), devono essere rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati, ai sensi del D.Lgs. 1/09/1993 n. 385, diversi.

- Il requisito di cui alla precedente lettera e) deve essere posseduto da ogni concorrente singolo.

Nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 34, comma 1 lettere d), e), e-bis) ed f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il requisito di cui alla precedente lettera e) deve essere posseduto dall'impresa mandataria o da un'impresa consorziata designata quale mandataria o dall'impresa designata quale mandataria all'interno di una rete di imprese nella misura minima del 60% e nella misura minima del 40% da parte di ciascuna mandante, fermo restando che, complessivamente, i requisiti posseduti dai componenti il raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese, devono raggiungere l'importo richiesto per l'ammissione dell'Impresa singola.

I consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. devono possedere in proprio i requisiti richiesti salvo il ricorso all'avvalimento di cui nel prosieguo del presente disciplinare.

Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere d) ed e) i concorrenti potranno ricorrere all'istituto dell'avvalimento così come disciplinato dall'art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

L'avvalimento è utilizzabile anche per integrare i requisiti di cui alle precedenti lettere d) ed e) e non è posto limite al numero delle imprese ausiliarie, salvo che nel caso particolare di avvalimento richiesto al concorrente che si trovi nella condizione cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (concordato con continuità aziendale). In tal caso la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi

ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto, va prodotta da parte di un unico operatore che mette a disposizione del concorrente tutte le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto ed alla partecipazione alla gara nella misura richiesta all'ausiliato.

Non è consentito che partecipino alla procedura di gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, salvo il fatto in cui le stesse facciano parte dello stesso raggruppamento, o consorzio ordinario di concorrenti, o rete di imprese.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b) del predetto art. 186 bis del R.D. 267/1942, può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

I requisiti necessari per la partecipazione alla gara devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e, in capo all'aggiudicatario, devono permanere fino alla stipula del contratto così come per tutto il periodo di svolgimento dell'appalto.

Per la partecipazione alla presente gara è richiesto il pagamento del contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, come indicato nel successivo articolo 8.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di cui all'art. 34, com.1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 163/06, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora vi si partecipi già in raggruppamento o consorzio o nell'ambito di soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. f) del D.lgs. 163/2006.

I consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs 163/06 sono tenuti ad indicare nell'istanza di partecipazione alla gara per quali consorziati il consorzio concorre; nel caso in cui i consorziati per i quali il consorzio concorre siano anch'essi consorzi, vanno indicati anche i consorziati per i quali questi ultimi concorrono. A tutti i detti consorziati è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara.

I soggetti di cui all'art. 34, comma 1 lettera e-bis) del D.Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare nell'istanza di partecipazione alla gara le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano al presente appalto. A tali soggetti è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara.

Con riferimento all'art. 37, comma 9 del D.Lgs 163/06, è vietata l'associazione in partecipazione e qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei, dei consorzi ordinari di concorrenti e della compagine delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano all'appalto rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Coloro che intendono partecipare alla presente gara sono tenuti a prendere esatta conoscenza, oltre che degli atti e dei modelli di gara, anche delle circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta.

Art. 8 - contenuto del plico: documenti da presentare per la partecipazione alla gara

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno presentare un plico chiuso e sigillato con ogni mezzo sufficiente ad assicurarne la segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovranno essere apposti oltre all'indirizzo del destinatario, l'indicazione del mittente (comprensiva di ragione sociale, codice fiscale e indirizzo dell'offerente e di ciascuno dei componenti l'eventuale raggruppamento) e la dicitura **"Appalto per l'affidamento della fornitura di gas naturale"**. Ciascun plico dovrà a sua volta contenere due buste chiuse, controfirmate sui lembi di chiusura, relative alla documentazione di cui ai successivi punti A) e B), tutta redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione in lingua italiana eseguita a cura e spese del concorrente.

A) Nella prima busta (A), sulla quale dovrà essere apposta la dicitura **" documenti per la partecipazione alla gara"**, dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

A1a) istanza di partecipazione alla gara con contestuale autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'Impresa, e redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (Mod. 1).

L'istanza di partecipazione alla gara con contestuale autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del/i sottoscrittore/i.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche l'istanza di partecipazione alla gara dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa. Nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

In caso di raggruppamento di imprese di cui all'art. 34 comma 1 lett. d) del D.Lgs 163/2006 la citata istanza di partecipazione alla gara con contestuale autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà andrà presentata da ogni concorrente facente parte del raggruppamento.

In caso di consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. e) del D.Lgs 163/2006 la citata istanza di partecipazione alla gara con contestuale autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà andrà presentata da ogni consorziato, oltreché, ovviamente in caso di consorzio già costituito, dal consorzio medesimo.

In caso di soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lett. f) del D.Lgs 163/2006 la citata istanza di partecipazione alla gara con contestuale autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà andrà presentata da ogni partecipante al gruppo nonché dal soggetto medesimo.

In caso di soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.Lgs 163/2006 la citata istanza di partecipazione alla gara con contestuale autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà andrà presentata:

- per le reti di imprese dotate di soggettività giuridica e organo comune: dall'organo comune;
- per le altre reti di imprese: dall'organo comune, se previsto e se partecipa alla presente procedura e dalle altre imprese retiste che partecipano alla presente procedura; Per le reti di imprese di cui all'art. 34 comma 1 lett. e bis) del D.Lgs 163/2006, l'istanza di partecipazione alla gara con contestuale autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovrà contenere, tra l'altro,

l'indicazione della aggregazione delle imprese retiste che partecipano alla gara mediante assunzione di una quota d'esecuzione dell'appalto, alle quali è fatto divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma.

Per i consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006, l'istanza di partecipazione alla gara con contestuale autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione dei consorziati per i quali il Consorzio concorre, ai quali ultimi è fatto divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma.

Per quanto riguarda la dichiarazione di cui al punto 11) del "Mod. 1 - facsimile dell'istanza di partecipazione alla gara con contestuale autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" si ricorda che si intendono cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara anche i soggetti che in tale periodo abbiano rivestito le cariche di titolare o di legale rappresentante, di socio unico se persona fisica o di socio di maggioranza nelle di società con meno di quattro soci, di socio nelle società in nome collettivo o di socio accomandatario nelle società in accomandita semplice, in imprese che si siano fuse o che siano state conferite nell'impresa concorrente o che abbiano ceduto l'azienda o un ramo d'azienda all'impresa concorrente.

In merito a quanto sopra riportato si fa presente che, in caso di presenza di più soci con partecipazione societaria maggioritaria e paritaria, tutti sono considerati soci di maggioranza e in relazione agli stessi, se persone fisiche e se cessati, debbono essere rese le dichiarazioni di cui al paragrafo precedente.

Si ricorda che, nella presente procedura, si assume, come data di pubblicazione del bando, il giorno della pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Nel già citato modello di istanza di partecipazione alla gara con contestuale autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Mod. 1) sono comprese: - le dichiarazioni da presentare obbligatoriamente pena l'inammissibilità dell'offerta (vedi art. 12 – "Motivi di esclusione dalla gara");

- le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla presente gara e, più in generale, dalla partecipazione alle gare d'appalto, connesse ai requisiti dell'impresa e del soggetto che sottoscrive l'istanza;

- la dichiarazione ai sensi della L. n. 68/1999;

- le dichiarazioni sul possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara Si richiama in particolare, per i soggetti che concorrono in raggruppamento, in consorzio ordinario di concorrenti o nell'ambito di reti di imprese, la necessità di compilare correttamente le dichiarazioni di cui ai punti 31.B) o 31.C) o 31.E) dell'istanza di partecipazione dove devono essere precisate le attività e le relative quote percentuali per le quali ciascuna impresa componente il raggruppamento/consorzio o ciascuna impresa retista partecipa al presente appalto. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario o le imprese retiste devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, con il rispetto da parte della mandataria dell'esecuzione delle prestazioni in misura maggioritaria.

E' consentito produrre, in luogo di singole parti della dichiarazione, le certificazioni relative o, per i concorrenti di altro Stato della Comunità Europea, i documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza con l'avvertenza che i certificati del casellario giudiziale e dei carichi

pendenti non sono idonei a sostituire le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 del modello 1, poiché non contengono tutti i dati richiesti.

A1b) solo per i componenti delle reti di impresa dotate di soggettività giuridica e organo di rappresentanza per i quali quest'ultimo ha presentato domanda di partecipazione , autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inerente il possesso dei requisiti resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'Impresa, e redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (Mod. 2) . L' autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inerente il possesso dei requisiti deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del/i sottoscrittore/i.

Nel già citato modello di autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inerente il possesso dei requisiti (Mod. 2) sono comprese le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla presente gara e, più in generale, dalla partecipazione alle gare d'appalto, connesse ai requisiti dell'impresa e del soggetto che sottoscrive la dichiarazione e le dichiarazioni sul possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara.

Per quanto riguarda la dichiarazione di cui al punto 11) del "Mod. 2 - facsimile dell'autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inerente il possesso dei requisiti" si ricorda che si intendono cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara anche i soggetti che in tale periodo abbiano rivestito le cariche di titolare o di legale rappresentante, di socio unico se persona fisica o di socio di maggioranza nelle di società con meno di quattro soci, di socio nelle società in nome collettivo o di socio accomandatario nelle società in accomandita semplice, in imprese che si siano fuse o che siano state conferite nell'impresa per la quale vengono rese le dichiarazioni o che abbiano ceduto l'azienda o un ramo d'azienda all'impresa per la quale vengono rese le dichiarazioni.

In merito a quanto sopra riportato si fa presente che, in caso di presenza di più soci con partecipazione societaria maggioritaria e paritaria, tutti sono considerati soci di maggioranza e in relazione agli stessi, se persone fisiche e se cessati, debbono essere rese le dichiarazioni di cui al paragrafo precedente.

Si ricorda che, nella presente procedura, si assume, come data di pubblicazione del bando, il giorno della pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

E' consentito produrre, in luogo di singole parti della dichiarazione, le certificazioni relative o, per i concorrenti di altro Stato della Comunità Europea, i documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza con l'avvertenza che i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti non sono idonei a sostituire le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 del modello 2, poiché non contengono tutti i dati richiesti.

I soggetti tenuti a rendere la dichiarazione di cui al presente punto per i quali ricorre il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (concordato con continuità aziendale), sono tenuti a produrre tutta la documentazione e tutte le dichiarazioni previste nel presente disciplinare per i concorrenti che si trovano in analoga situazione.

A2) Autocertificazioni / Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà inerenti le situazioni di cui all'art. 38 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006, rese, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dai soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, come da modello disponibile fra i modelli di gara (Mod. 3).

Tali dichiarazioni, inerenti circostanze rilevanti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti, devono essere rese, per ciascuno dei concorrenti singoli o raggruppati, per i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs 163/2006, se già costituiti, per i soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. f) del D.Lgs 163/2006 e per i componenti delle reti di impresa di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.Lgs 163/2006 che partecipano alla presente procedura, da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs 163/2006 e cioè: dal titolare se si tratta di impresa individuale, da ogni socio se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, da ogni amministratore munito di poteri di rappresentanza, dal socio unico se persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di società di altro tipo o consorzio.

Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dagli interessati e ad esse deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso in cui qualcuno dei soggetti indicati nell'art. 38 comma 1 lett. b) del D.Lgs 163/2006 sopra richiamati sia una persona giuridica che non può quindi rendere la dichiarazione secondo l'apposito modello messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara (Mod. 3), la ragione sociale ed il codice fiscale della stessa vanno comunque indicati negli appositi spazi predisposti sul modello di istanza di partecipazione alla gara con contestuale autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Mod. 1) e sul modello di autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inerente il possesso dei requisiti (Mod. 2).

In merito a quanto sopra riportato si fa presente che, in caso di presenza di più soci con partecipazione societaria maggioritaria e paritaria, tutti sono considerati soci di maggioranza e, se persone fisiche, devono rendere le dichiarazioni di cui al presente punto.

Non è tenuto a presentare il modello 3 il soggetto che ha sottoscritto l'istanza di partecipazione alla gara di cui al precedente punto A1a) o l'autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inerente il possesso dei requisiti di cui al precedente punto A1b) qualora abbia reso le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 del "Mod. 1 - facsimile dell'istanza di partecipazione alla gara con contestuale autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" o del "Mod. 2 - facsimile dell'autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inerente il possesso dei requisiti".

Il procuratore che abbia sottoscritto l'offerta o l'istanza di partecipazione alla gara, ma non abbia reso le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 del "Mod. 1 - facsimile dell'istanza di partecipazione alla gara con contestuale autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" è parimenti tenuto a presentare il modello 3 debitamente compilato e sottoscritto.

Si ricorda che i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti non sono idonei a sostituire le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 del modello 3, poiché non contengono tutti i dati richiesti.

A3) I concorrenti singoli o raggruppati o che partecipano nell'ambito di consorzi ordinari di concorrenti e i componenti delle reti di impresa che partecipano alla presente gara per i quali ricorre il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (concordato con continuità aziendale), previsto al punto 3B dell'istanza di partecipazione alla gara con contestuale autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o al punto 3B dell'autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inerente il possesso dei requisiti, dovranno produrre, fra la documentazione amministrativa, la documentazione prevista nel medesimo articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 per la partecipazione alla gara, ovvero:

A3a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 67, terzo comma, lett. d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

A3b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'art. 49 del D.lgs 163/2006 e a tal fine vedere il successivo punto A4 del presente disciplinare.

A4) Limitatamente ai concorrenti che intendono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di cui ai punti d) e e) dell'articolo 7 ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, così come disciplinato dall'art. 49 del D.Lgs 163/2006 o che debbano ricorrere all'avvalimento a seguito dell'art. 186 bis Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 (concordato con continuità aziendale):

A4a) Dichiarazione di avvalimento, con contestuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni, redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (Mod. 4 per l'avvalimento dei requisiti di cui ai punti d) e e) dell'articolo 7 o Mod. 6 per l'avvalimento ex art. 186 bis Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267), sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la dichiarazione di avvalimento dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali

rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

A4b) Dichiarazione dell'impresa ausiliaria, con contestuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni, redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (Mod. 5 per l'avvalimento dei requisiti di cui ai punti d) e e) dell'articolo 7 o Mod. 7 per l'avvalimento ex art. 186 bis Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267), sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la dichiarazione dell'impresa ausiliaria dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

A4c) Le imprese ausiliarie che mettano a disposizione dei concorrenti le proprie dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1/09/1993 n. 385 attestanti la capacità finanziaria ed economica del concorrente, dovranno allegarle alla propria dichiarazione in originale. (vedasi anche quanto riportato al successivo punto A5).

A4d) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Ferma restando la presentazione della documentazione di cui al punto A4d) per ogni requisito oggetto di avvalimento e la presentazione della documentazione di cui al punto A4c) come sopra prevista, qualora esistano più imprese ausiliarie, la documentazione di cui al punto A4a) deve essere presentata da ogni impresa che si avvale dei requisiti di altro soggetto e la documentazione di cui al punto A4b) deve essere presentata in relazione ad ogni impresa ausiliaria.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo

gruppo, in luogo del contratto di cui al presente punto, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006; tale dichiarazione può essere resa nell'ambito della dichiarazione di avvalimento di cui al precedente punto A4a) come da opzione presente nel facsimile a disposizione fra i modelli di gara.

Per quanto concerne la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento si rimanda a quanto disposto al precedente articolo 7.

Si ricorda che per i concorrenti che ricorrono all'avvalimento di cui all'art. 186 bis regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (concordato con continuità aziendale) è fatto divieto di ricorrere a più imprese ausiliarie.

In caso di insufficienza degli spazi predisposti sui vari modelli ovvero per altre particolari esigenze, l'interessato può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello tramite apposita dichiarazione; anche in tali ipotesi le dichiarazioni riprodotte o le dichiarazioni integrative devono essere debitamente rese e sottoscritte dai medesimi soggetti e con le medesime modalità sopra indicate per il modello di cui trattasi.

A5) in originale le due dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1/09/1993 n. 385 attestanti la capacità finanziaria ed economica del/i concorrente/i secondo quanto precisato al precedente articolo 7.

Le dichiarazioni bancarie devono essere riferite al soggetto tenuto a dimostrarne il possesso secondo quanto previsto all'art. 7.

A6) cauzione provvisoria, ai sensi dell'art.75 del D.Lgs 163/2006, a garanzia della stipula del contratto, pari al 2% dell'importo presunto dell'appalto, riferito a una annualità e quindi ad Euro 30.000,00 (trentamila//00) costituita alternativamente: da fideiussione bancaria o da polizza assicurativa.

Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga costituita a mezzo fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la stessa dovrà:

a) essere prestata solo da:

- Istituti di credito o da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs 1/9/1993 n. 385;

- Imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione;

- Intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs n. 58/1998;

b) citare espressamente l'oggetto della presente gara, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Tale cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione verrà svincolata successivamente al provvedimento di approvazione degli atti della gara.

Solo alle imprese partecipanti che, ai sensi dell'art. 75, comma 7 del D.Lgs 163/2006, presentino idonea documentazione in originale (o copia, autocertificata conforme all'originale) relativa al possesso di certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, sarà riconosciuto il beneficio di cui al predetto comma, con facoltà di presentare la cauzione provvisoria di importo ridotto, non inferiore comunque ad Euro 14.000,00 (quattordicimila//00). Si precisa che in caso di riunione di concorrenti di cui all'art. 34 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 163/2006, di consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 163/2006, di soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.Lgs. 163/2006 o di soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 163/2006, la riduzione della garanzia sarà riconosciuta solo se tutte le imprese raggruppate, consorziate o retiste che partecipano alla presente procedura risulteranno in possesso dei requisiti richiesti.

Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 163/2006, la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere intestata a tutte le imprese componenti il costituendo consorzio/raggruppamento.

Nel caso di partecipazione di un soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.Lgs 163/2006, la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere intestata all'organo comune con rappresentanza se partecipa alla presente procedura oppure a tutte le imprese retiste che partecipano alla presente procedura.

A7) La garanzia, indipendentemente dalla forma della sua costituzione, dovrà essere corredata dall'impegno di un fideiussore, di cui all'art. 75 comma 3 del D.lgs. 163/2006, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

Nel caso in cui l'offerente presenti la fideiussione in forma bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari, l'impegno richiesto in questo punto A7 può far parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al punto A6.

A8) solo per i soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.lgs. 163/2006, il contratto di rete in copia autentica.

A9) Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di € 140,00 (centoquaranta//00), a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da effettuarsi secondo le istruzioni fornite dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e reperibili sul sito www.avcp.it. Il codice CIG che identifica la presente procedura è il seguente : 663194889D

A10) PASSoe

Ricevuta ottenuta attraverso la registrazione al servizio AVCPASS dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture .

In merito a tale documento si fa presente che:

- la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario potrà avvenire, ai sensi dell'articolo 6-bis del D.Lgs. 163/2006 e della delibera attuativa dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 111/2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVC PASS , reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis;
- tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura sono invitati a registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVC PASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

La mancata produzione del PASSoe non costituisce motivo di esclusione dalla gara. Si fa tuttavia presente che, per procedere alla verifica dei requisiti potrebbe essere richiesto a taluni concorrenti di procedere obbligatoriamente alla registrazione sotto pena di decadenza dei benefici ottenuti nella presente procedura di gara.

B) La seconda busta (B), sulla quale dovrà essere apposta la dicitura " **offerta economica** ", dovrà contenere:

B1) l'offerta economica , redatta secondo lo schema "modello per la presentazione dell'offerta economica" (Mod. 8) , disponibile fra i modelli di gara: Nell'offerta economica il concorrente deve indicare, in cifre e in lettere, il prezzo offerto P_o di cui alla composizione del prezzo della fornitura precisata all'art. 2 del capitolato speciale d'appalto, espresso in c€/Smc (centesimi di Euro / Smc) con almeno quattro cifre decimali.

Nella formulazione dell'offerta il concorrente dovrà tenere conto di quanto riportato al sopracitato art. 2 del Capitolato speciale d'appalto in riferimento alla composizione e indicizzazione del prezzo della fornitura e delle caratteristiche della fornitura del gas cui il prezzo si riferisce, parimenti precisate nel Capitolato speciale d'appalto.

Non è ammessa la presentazione di offerte che riportino un P_o superiore a 31,0000 c€/Smc.

B2) fac simile di fattura completa redatta tenendo conto di un ipotetico consumo trimestrale di 10.000,00 Smc con allegato un documento tecnico-economico da cui si evincano tutti gli elementi costituenti il prezzo finale P_f della fornitura di gas e le relative imposte ed addizionali. Tale documento dovrà evidenziare i riferimenti delle delibere dell'AEEG e/o del distributore da cui sono stati ricavati i valori che hanno originato il prezzo complessivo della fornitura offerto.

I documenti di cui ai precedenti punti B1) e B2) dovranno essere sottoscritti in ogni pagina ed in calce dal rappresentante legale dell'Impresa o da suo procuratore e non possono presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte. In caso di firma congiunta le firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti firmatari congiunti dell'impresa.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, di rete di impresa dotata di soggettività giuridica o di rete di impresa che ha conferito poteri di rappresentanza ad un soggetto, le firme sui documenti di cui ai precedenti punti B1) e B2) dovranno essere apposte dal legale rappresentante dell'impresa mandataria o del consorzio, dell'organo comune di rappresentanza della rete di imprese con soggettività giuridica o del soggetto con mandato di rappresentanza delle imprese retiste per la presente gara.

In caso di raggruppamento di imprese non ancora costituito, di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito o di rete di imprese priva di soggettività giuridica e di soggetto con mandato di rappresentanza, le firme sui documenti di cui ai precedenti punti B1) e B2) dovranno essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata, consorziata o retista che partecipa alla presente procedura.

Non sono ammesse offerte parziali, né offerte sottoposte, anche indirettamente, a riserve o condizioni.

In caso di discordanza fra il valore del Po riportato nell'offerta economica espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà tenuto per valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione Appaltante.

La mancata presentazione o sottoscrizione della documentazione di cui al precedente punto B2) non comporta di per sé l'esclusione dalla gara, ma si preavvisano i concorrenti che non potrà procedersi all'aggiudicazione senza che tali documenti siano stati presentati. Trattandosi di documenti ritenuti essenziali ai sensi della valutazione dell'affidabilità dell'offerta e della gestione della fornitura, nel caso in cui il concorrente non li abbia inseriti nella busta B) oppure li abbia presentati in modo non corretto o privi di sottoscrizione sarà tenuto a presentarli o a regolarizzarli nel corso del procedimento di verifica dell'anomalia, pena l'esclusione dalla gara.

Nella busta B) dovrà essere inserita solo la documentazione di cui ai precedenti punti B1) e B2) con esclusione di ogni altro atto o documento richiesto che, ove erroneamente compreso nella predetta busta interna, sarà considerato come non presentato.

Art. 9 - modalità e termini di presentazione del plico

Il plico contenente i documenti per la partecipazione alla gara dovrà pervenire a mezzo servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o con consegna a mano all'Ufficio Protocollo (piano terra) della A.U.S.L. – VITERBO in via Enrico Fermi, 15 01100 – Viterbo entro il termine perentorio, **del 27/05/2016 alle ore 12:00**, pena l'esclusione dalla gara.

Ai fini del rispetto del detto termine perentorio faranno fede esclusivamente la data e l'ora d'arrivo apposte sul plico a cura dell'Ufficio Protocollo

Il recapito del plico rimane ad esclusivo carico e rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Art. 10 - procedura di gara

La gara verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs.163/06 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

L'inizio delle procedure di gara sarà comunicato alle ditte partecipanti a mezzo fax.

La Commissione di gara, in seduta pubblica, procederà all'apertura dei plichi inviati nei termini dai concorrenti, all'apertura della Busta A contenuta in ciascun plico ed all'esame della documentazione amministrativa in essa contenuta.

In seguito all'esame della documentazione amministrativa prodotta da ciascun concorrente ai fini dell'partecipazione alla gara, contenuta nella Busta A, la Commissione procederà all'esclusione dei concorrenti qualora si verifichino le condizioni di cui al successivo articolo 12.

Qualora, al termine della verifica della documentazione amministrativa contenuta nei plichi, esistano dei concorrenti che non si trovino nella condizione di cui sopra, ma che, a giudizio della Commissione di gara, non abbiano presentato la documentazione in modo completo o l'abbiano presentata in forma tale da necessitare di verifiche o chiarimenti, ai sensi dell'art. 46 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, gli stessi saranno invitati dalla Commissione di gara a completare detta documentazione o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Le richieste verranno inviate via fax al numero che i concorrenti sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione o che, in mancanza di indicazione, potrà essere dedotto dai documenti presentati.

La documentazione dovrà essere fatta pervenire all'Ufficio Protocollo della A.S.L. – Viterbo nei tempi e nelle forme indicati nella richiesta della Commissione. Si preannuncia comunque che il termine assegnato non potrà eccedere, per esigenze di celerità del procedimento, i cinque giorni lavorativi (sabato escluso), successivi all'invio della richiesta.

Qualora la documentazione richiesta pervenga oltre il termine assegnato, sarà considerata come non presentata con conseguente esclusione dalla gara.

La Commissione, prima di procedere all'apertura delle offerte, potrà inoltre decidere, ove lo riterrà necessario, di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti ed attestanti sia il possesso dei requisiti generali sia il possesso di altri requisiti autocertificati.

In tali evenienze la data della seduta per l'apertura delle offerte verrà comunicata ai concorrenti a mezzo fax.

Una volta assunte le decisioni circa la partecipazione dei concorrenti alla gara sulla base della documentazione presentata, verrà dato corso al procedimento di controllo sul possesso del requisito di cui all'art. 7 lettera e) del presente disciplinare ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006, salva la possibilità, di avvalersi della facoltà di effettuare i controlli dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa, di cui all'art. 48 del D.Lgs.163/2006, prima di procedere all'aggiudicazione definitiva, anziché prima dell'apertura delle offerte. Ai fini della suddetta verifica, salvo il caso in cui sia possibile provvedere d'ufficio, si procederà a richiedere ai soggetti tenuti, a norma di legge, alla comprova dei requisiti, la presentazione, entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta, della seguente documentazione:

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società, ove presente, (sia esso il Collegio sindacale, il revisore

contabile o la società di revisione), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione;

ovvero

- copia dei bilanci consuntivi, compreso gli allegati, relativi agli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014 con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

I concorrenti stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio non saranno tenuti a presentare la documentazione prevista per i concorrenti stabiliti in Italia bensì documentazione che dimostri l'entità del fatturato realizzato negli esercizi 2012, 2013 e 2014.

E' facoltà dei concorrenti di inserire la documentazione di cui sopra, a comprova del possesso dei requisiti, già nella busta A - "**documenti per la partecipazione alla gara**". Si raccomanda comunque ai concorrenti che intendano avvalersi dell'autocertificazione in sede di gara, nel loro esclusivo interesse, di procurarsi con celerità la documentazione atta a comprovare, nei modi sopra stabiliti, il possesso del requisito, in modo tale da poterla produrre nel termine assegnato, in caso di richiesta della A.U.S.L. - Viterbo.

Tutta la documentazione probatoria dei requisiti deve essere prodotta in lingua italiana o accompagnata da traduzione in lingua italiana effettuata a cura e spese del concorrente. In una successiva seduta pubblica la Commissione di gara renderà noto l'esito del procedimento di verifica dei requisiti di ammissione e procederà quindi all'esame delle offerte economiche.

Al termine di ciascuna seduta pubblica per l'ammissione dei concorrenti alla gara, la Commissione fisserà la data e l'ora della successiva seduta pubblica, oppure stabilirà di comunicare successivamente tale data ai concorrenti.

La graduatoria delle offerte valide sarà formulata in ordine crescente del valore del Po offerto.

In caso di parità di importo dell'offerta, si procederà alla formazione della graduatoria mediante sorteggio in seduta pubblica, senza obbligo di preavviso alle parti.

Le offerte anormalmente basse verranno valutate ai sensi degli articoli 86, 87, 88 e 89 del D.Lgs. 163/2006.

Ai fini dell'individuazione della soglia di anomalia verranno calcolati i ribassi percentuali dei prezzi Po offerti dai concorrenti rispetto al valore di 31,0000 c€/Smc posto a base di gara.

Determinata la graduatoria delle offerte, la Commissione la comunicherà pertanto al Responsabile del Procedimento ai fini della valutazione di anomalia.

La stazione appaltante si riserva anche la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta.

Acquisito il parere del Responsabile del procedimento, la Commissione, in seduta pubblica, dichiarerà l'esclusione dei concorrenti che risultino aver presentato offerte inaffidabili e l'aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente collocato nella migliore posizione in graduatoria, la cui offerta sia stata ritenuta affidabile.

La A.S.L. – Viterbo si riserva altresì la facoltà di non procedere alla aggiudicazione di gara, e/o alla stipula del contratto, in caso di intervenuta aggiudicazione della gara cosiddetta “Multiservizio Tecnologico” da parte della Regione Lazio.

Art. 11 - aggiudicazione

L’offerta è immediatamente vincolante per i concorrenti.

La Commissione ha facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché valida, o di non procedere all’aggiudicazione.

La A.S.L. - Viterbo si riserva la facoltà, prevista dall’art. 81, comma 3, del DLgs. 163/2006 di decidere di non procedere all’aggiudicazione.

L’eventuale aggiudicazione operata dalla Commissione di gara avrà natura provvisoria; l’aggiudicazione diventa definitiva per la Stazione appaltante solo dopo l’approvazione degli atti della gara da parte del competente organo della A.S.L. - Viterbo.

Si fa presente che si potrà procedere all’aggiudicazione definitiva da parte del competente organo, esclusivamente ai fini delle comunicazioni previste ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs 163/2006 e per la decorrenza dei termini ad esse connessi; in tal caso si procederà con successivo atto al perfezionamento dell’impegno di spesa a favore dell’impresa aggiudicataria.

Gli atti di gara non vincolano la Stazione Appaltante, la quale, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento del quadro normativo o degli obiettivi della stessa amministrazione, si riserva di annullare i medesimi atti, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno il servizio senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta.

Nessun rimborso o compenso spetterà alle ditte concorrenti per eventuali spese sostenute in dipendenza della presente gara.

Il verbale della Commissione di gara e la determinazione di aggiudicazione non sono inoltre sostitutivi del contratto d’appalto, alla cui stipula, in forma pubblica amministrativa, potrà comunque addivenirsi solo a seguito della presentazione da parte dell’impresa aggiudicataria della documentazione richiesta dalla stazione appaltante per la verifica delle dichiarazioni rese durante il procedimento di gara e quanto altro previsto dal capitolato speciale d’appalto e dalla normativa vigente.

La stipula del contratto, fermi restando gli accertamenti previsti dalla vigente normativa antimafia, avverrà entro il termine di 150 giorni dal provvedimento che, a seguito dei predetti controlli di verifica dei prescritti requisiti, avrà riconosciuto efficacia all’aggiudicazione definitiva.

Art. 12 - motivi di esclusione dalla gara

Determina l’esclusione dalla gara:

- Il fatto che il plico contenente i documenti per la partecipazione alla gara non pervenga all’Ufficio Protocollo della A.S.L. – Viterbo entro il termine perentorio indicato all’art. 9 ;
- la mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l’offerta è rivolta;

- l'apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara;
- la mancata sigillatura del plico o della busta contenente l'offerta economica con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni;
- la mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse tale da non poter individuare la busta contenente l'offerta economica;
- il mancato inserimento dell'offerta economica in busta separata, debitamente sigillata, all'interno del plico esterno generale;
- il fatto che l'istanza di partecipazione alla gara di cui al punto A1a) dell'art. 8 non sia presentata, non sia sottoscritta da parte dei soggetti tenuti a farlo secondo quanto previsto all'articolo 8 o non rechi allegata copia del documento di identità del sottoscrittore;
- la mancata dichiarazione "di obbligarsi ad applicare integralmente, nell'esecuzione della fornitura che forma oggetto dell'appalto, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria di appartenenza";
- la mancata dichiarazione "di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto, del Capitolato Speciale e dei suoi allegati, nonché degli altri atti di gara, di accettare tutte le clausole e prescrizioni dei medesimi; di aver preso conoscenza delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta";
- la mancata dichiarazione "di aver giudicato il prezzo remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata";
- la mancata dichiarazione "di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la fornitura";
- in caso di R.T.C. costituendo, di consorzio ordinario non ancora costituito o di rete di imprese priva di soggetto con mandato di rappresentanza, il mancato impegno alla costituzione in caso di aggiudicazione della gara mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore indicato in sede di offerta e qualificato come mandatario;
- in caso di R.T.C. o consorzio ordinario costituiti, la violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato (art. 37 commi 14 e 15 del D.lgs. 163/2006);
- in caso di rete di impresa con soggetto con mandato di rappresentanza, la violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato;
- per i concorrenti per cui ricorre il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (concordato con continuità aziendale), la mancata presentazione dei documenti di cui ai punti A3a) e A3b) dell'art. 8;
- la mancata presentazione della dichiarazione di avalimento di cui al punto A4a) dell'art. 8 qualora il concorrente intenda o debba ricorrere a tale istituto;

- il fatto che la dichiarazione di avalimento di cui al punto A4a) dell'art. 8, se necessaria, non sia regolarmente sottoscritta o non rechi allegata copia del documento di identità del sottoscrittore;
- la mancata presentazione della dichiarazione dell'impresa ausiliaria di cui al punto A4b) dell'art. 8 qualora il concorrente intenda o debba ricorrere a tale istituto;
- il fatto che la dichiarazione dell'impresa ausiliaria di cui al punto A4b) dell'art. 8, se necessaria, non sia presentata, non sia regolarmente sottoscritta o non rechi allegata copia del documento di identità del sottoscrittore;
- la mancata presentazione delle dichiarazioni bancarie a comprova del possesso del requisito di cui al punto d) dell'art. 7 da parte del concorrente, da parte dell'impresa ausiliaria (se ha prestato tale requisito) o da parte dell'impresa ausiliaria ex art .186 bis Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267;
- l'omissione anche di una delle dichiarazioni inerenti l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla presente gara o dalla partecipazione dalle gare d'appalto in generale anche se derivante dal fatto che tale dichiarazione non sia sottoscritta o non rechi allegata copia del documento di identità del sottoscrittore; - l'omissione anche di una delle dichiarazioni inerenti e il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per la partecipazione alla gara anche se derivante dal fatto che tale dichiarazione non sia sottoscritta o non rechi allegata copia del documento di identità del sottoscrittore;
- la mancata allegazione del contratto di avalimento, ove necessario;
- la mancata presentazione della cauzione provvisoria o la presentazione della cauzione priva della rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2° c.c., oppure priva della clausola di operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la presentazione di cauzione di importo errato in diminuzione rispetto a quelli indicati nel presente disciplinare di gara all'art. 8;
- la presentazione di cauzione sprovvista dell'indicazione del concorrente o del riferimento alla presente gara;
- la mancata intestazione della cauzione in capo a tutte le imprese raggruppate, consorziate o facenti parte della rete di imprese ove ciò sia previsto nel presente disciplinare;
- la presentazione di cauzione provvisoria prestata con modalità non consentite, con validità inferiore rispetto a quella prescritta dal disciplinare, non sottoscritta dal garante o rilasciata da un garante non idoneo;
- la mancata presentazione dell'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del D.lgs 163/2006 qualora l'offerente risultasse affidatario;
- la mancata allegazione del contratto di rete ove necessario;
- il mancato versamento del contributo di gara all'ANAC;

- il mancato possesso per i concorrenti dei requisiti indicati al precedente art. 7, anche per effetto di irregolarità nell'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento;
- il mancato riscontro del possesso dei requisiti speciali di partecipazione alla gara nell'ambito del procedimento di verifica degli stessi;
- la violazione del divieto di associazione in partecipazione e di qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei;
- la violazione dei divieti posti dalla legge e dal presente disciplinare di gara ai concorrenti, di partecipare alla gara in più forme (ad esempio in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese, ovvero in forma individuale qualora vi si partecipi già in raggruppamento o consorzio ordinario o nell'ambito di una rete di impresa);
- la violazione del divieto di contemporanea partecipazione alla gara dei consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs 163/06 e, in qualsiasi altra forma, dei consorziati per quali il consorzio concorre;
- la violazione del divieto di partecipazione alla gara, anche in forma individuale, delle imprese che già partecipano per mezzo della aggregazione di imprese retiste, ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006;
- la violazione del divieto di partecipazione a più di un consorzio stabile;

La violazione dei sopracitati divieti riferiti ai soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lettere b), c), d), e), e-bis) ed f), comporterà l'esclusione dalla gara del concorrente singolo e del raggruppamento, consorzio o rete di imprese al quale partecipa.

- la violazione del divieto di partecipare alla gara quale concorrente e soggetto ausiliario di altro concorrente, salva l'ipotesi di partecipazione all'interno dello stesso raggruppamento.

La violazione delle norme sulla contemporanea partecipazione di un soggetto in qualità di concorrente e di soggetto ausiliario comporterà l'esclusione di tale soggetto e dell'ausiliato.

- La violazione al divieto che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente;
- la violazione del divieto, per i concorrenti che ricorrono all'avvalimento ex art. 186 bis regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (concordato con continuità aziendale) di avvalersi di più imprese ausiliarie;
- La violazione al divieto che della stessa impresa ausiliaria ex art. 186 bis Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 si avvalga più di un concorrente;
- il fatto che l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale concorra riunita in raggruppamento temporaneo di imprese ed in qualità di mandataria oppure che qualcuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento siano assoggettate ad una procedura concorsuale;
- il mancato rispetto delle quote minime di assunzione delle prestazioni e di partecipazione agli eventuali raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti o nell'ambito delle reti di imprese e la mancata assunzione totale dell'appalto.

Si fa in proposito presente che ove la somma delle quote di assunzione dell'appalto dichiarate ecceda la totalità dell'appalto stesso, dette percentuali saranno uniformemente ridotte salvo il rispetto delle quote minime necessarie ai fini dell'partecipazione alla gara;

- il mancato, inesatto o tardivo adempimento a quanto contenuto nell'eventuale invito rivolto dalla Commissione a completare la documentazione o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati;

- la presentazione di offerte da parte di soggetti fra i quali esiste una situazione di controllo ex art. 2359 C.C. o altra relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comportino l'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale. - la sussistenza di altra previsione normativa che preveda l'esclusione dalla partecipazione alla gara o dalla sottoscrizione di contratti pubblici;

- la mancata presentazione dell'offerta economica;

- la mancata sottoscrizione dell'offerta economica da parte dei soggetti tenuti a farlo, secondo quanto previsto all'articolo 8;

- il fatto che l'offerta economica sia parziale, subordinata, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni, o che consti di un prezzo Po superiore a 31,0000 c€/Smc;

- il fatto che l'offerta economica presenti correzioni non debitamente confermate e sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o comunque dal sottoscrittore; - la presentazione di un'offerta che al termine del procedimento di verifica di anomalia sia risultata non affidabile;

- la mancata presentazione del facsimile di fattura completa redatta tenendo conto di un ipotetico consumo trimestrale di 10.000,00 Smc con allegato un documento tecnico- economico di cui al punto B2) dell'art. 8 anche dopo l'eventuale invito a presentarla qualora non sia stata inserita fra la documentazione di gara;

- la presentazione della documentazione di gara non in lingua italiana o non accompagnata da traduzione in lingua italiana;

Ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis. del D.Lgs. 163/2006, la Commissione escluderà i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 163/2006, e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Art. 13 - adempimenti dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario dovrà, entro il termine stabilito nella lettera di comunicazione degli esiti della gara, presentare:

a) tutta la documentazione richiesta a dimostrazione di quanto dichiarato in sede di offerta e quanto verrà richiesto d'ufficio a cura della Stazione Appaltante;

b) cauzione definitiva in ottemperanza al disposto di cui all'art. 113 del D.Lgs 163/06, tramite garanzia fideiussoria di importo pari al 10% dell'importo contrattuale del lotto aggiudicato (salvo, per le imprese dotate di certificazione di sistema di qualità ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, il beneficio della riduzione della garanzia del 50% di cui all'art. 40, comma 7, del D.Lgs 163/2006 e l'eventuale incremento in funzione del ribasso offerto, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/06). Si precisa che la fideiussione dovrà constare:

- di certificazione notarile attestante le generalità di chi firma ed il suo titolo ad impegnare l'azienda che presta la garanzia;
- di esplicita rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 del Codice Civile; - di esplicito impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto indicato dalla A.U.S.L. - Viterbo dietro semplice richiesta scritta dello stesso ed entro il termine massimo di 15 giorni dalla richiesta medesima.

Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La polizza fideiussoria dovrà comunque essere conforme allo schema tipo 1.2 allegato al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12/3/2004 n. 123;

c) dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 Maggio 1991 n. 187 - se trattasi di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici;

d) l'assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.;

e) quanto altro eventualmente specificato nella comunicazione di aggiudicazione. Qualora Consorzi di Cooperative o Consorzi di imprese risultino aggiudicatari, gli stessi dovranno produrre la documentazione sub a), c), d), ed e) riferita anche all'impresa consociata incaricata dell'esecuzione del servizio; così come in caso di raggruppamento di concorrenti con riferimento a ciascun componente.

Qualora la partecipazione alla gara sia avvenuta ai sensi dell'art. 37 comma 8 D.Lgs 163/06 da parte dei soggetti di cui alle lett. d) ed e) dell'art. 34 comma 1 non ancora costituiti e questi risultino aggiudicatari, dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo o l'atto costitutivo del consorzio. Qualora la partecipazione alla gara sia avvenuta da parte dei soggetti di cui alla lett. e- bis) dell'art. 34 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 privi di soggettività giuridica o con organo comune privo di poteri di rappresentanza o con organo comune che non ha assunto il ruolo di mandatario all'interno della presente procedura, gli stessi dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo.

L'aggiudicatario dovrà inoltre versare, quando richiesto, l'importo necessario per le spese di contratto, registrazione ed accessorie a carico dell'appaltatore.

Si ricorda in proposito che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa dinanzi all'Ufficiale Rogante della A.S.L. Viterbo.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 34, comma 35 del D.L. 179/2012, così come convertito dalla L. 221/2012, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 del D.lgs. 163/2006, devono essere rimborsate dall'aggiudicatario entro sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Ove l'aggiudicatario non abbia ottemperato agli adempimenti sopra indicati nei tempi e secondo le modalità sopra precisate, ovvero non si sia presentato alla stipulazione del contratto il giorno all'uopo stabilito, l'Azienda avrà facoltà di considerarlo decaduto. L'aggiudicatario dovrà inoltre essere considerato decaduto se alle verifiche d'ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara. In tutte le ipotesi sopraindicate si procederà ad incamerare la cauzione provvisoria, ferma la facoltà della A.S.L. - Viterbo di affidare la fornitura al concorrente che segue nella graduatoria, salvo il risarcimento alla Azienda stessa dell'eventuale maggior danno e il rimborso delle spese derivanti dall'inadempimento, riservandosi altresì la Stazione Appaltante la facoltà di agire verso l'aggiudicatario inadempiente ai sensi di legge. L'appaltatore dovrà assicurare per tutta la durata dell'appalto il possesso dei requisiti necessari per la corretta e regolare esecuzione della fornitura e il rispetto delle prescrizioni normative in materia, ancorché sopravvenute.

Art. 14 - disposizioni varie

Nessun rimborso o compenso spetterà alle Ditte concorrenti per eventuali spese sostenute in dipendenza della presente gara.

L'offerta è immediatamente vincolante per la Ditta partecipante.

Il verbale della Commissione di gara e la delibera di aggiudicazione non sono inoltre sostitutivi del contratto d'appalto, alla cui stipula, in forma pubblica amministrativa, potrà comunque addivenirsi solo a seguito della presentazione da parte dell'Impresa aggiudicataria della documentazione richiesta dalla stazione appaltante per la verifica delle dichiarazioni rese durante il procedimento di gara e quanto altro previsto dal capitolato speciale d'appalto e dalla normativa vigente.

Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione entro il termine perentorio fissato dal presente disciplinare di gara;

oltre il termine stabilito non resta valida alcuna offerta anche se sostituiva o aggiuntiva di offerta precedente e non si farà luogo a gara di migliororia, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta;

l'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte. Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla medesima offerta qualora, entro detto termine, la Stazione Appaltante non abbia provveduto all'aggiudicazione definitiva, senza giustificato motivo;

la presentazione dell'offerta comporta l'accettazione di tutte le condizioni del capitolato speciale d'appalto da parte dei concorrenti;

è vietata ogni forma di cessione del contratto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.lgs. 163/2006;

ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto la A.S.L. – Viterbo non aderirà a cessioni di credito relative alla presente fornitura;

vige il divieto della clausola arbitrale;

con riferimento all'art. 37, comma 9 del D.Lgs 163/06, è vietata l'associazione in partecipazione e qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto previsto dai commi 18 e 19 dell'art.37 del D.Lgs 163/2006;

le operazioni della gara in seduta pubblica avranno inizio quando stabilito anche se nessuno dei concorrenti fosse presente. Resta inteso che la Stazione Appaltante ha facoltà insindacabile, sia per la gara nel suo complesso che per ciascuna delle singole fasi del procedimento, di non dar luogo alla gara stessa, di prorogarne le date, ovvero di sospendere o aggiornare le operazioni (salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche) senza che i concorrenti possano accampare pretese di sorta. al solo fine di conservare la documentazione degli atti di gara, tutti i documenti presentati dai concorrenti resteranno acquisiti dalla A.S.L. - Viterbo, senza che agli stessi spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed oneri sostenuti per la partecipazione alla presente gara.

Art. 15 - privacy e accesso agli atti

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dalle Imprese nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte della A.S.L. - Viterbo (titolare del trattamento), nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto.

In ogni caso, l'accesso agli atti, per quanto concerne le offerte e la documentazione concernente l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, sarà consentito dopo la formale adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Ai sensi dell'art. 13, comma 5 del D.Lgs. 163/2006, è escluso il diritto di accesso in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente da allegare alle parti interessate, segreti tecnici o commerciali, salvo che un concorrente contro interessato lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

Art. 16 - comunicazioni

Durante il periodo di pubblicazione del bando di gara le comunicazioni rivolte ai concorrenti verranno pubblicate sul profilo di committente (http://www.asl.vt.it/Trasparenza/bandi_gara.php -) nella pagina web della presente gara. La A.S.L. – Viterbo intende avvalersi della facoltà di inviare a mezzo fax tutte le comunicazioni dirette ai concorrenti inerenti la presente gara.

I concorrenti sono quindi obbligati ad autorizzare l'uso di tale mezzo di comunicazione e ad indicare il numero di fax da utilizzare nell'istanza di partecipazione alla gara.

In caso di partecipazione di raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti, anche se non ancora costituiti, le comunicazioni verranno inviate all'impresa capogruppo. La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per l'impossibilità di inoltrare comunicazioni, la cui mancata ricezione potrebbe comportare l'eventuale esclusione dei concorrenti, qualora gli stessi non indichino il numero di fax o lo stesso non riceva correttamente.

Art. 17 – responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è l'Ing. Fabio Micio, Direttore della U.O.C. Politiche e Gestione del Patrimonio Immobiliare Impiantistico e sviluppo dei sistemi informatici e della sicurezza.

Art. 18 – ricorsi

Avverso il presente disciplinare e il bando di gara è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro gg. 30 dalla data di pubblicazione, rispettivamente sul profilo di Committente della A.S.L. – Viterbo e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.